

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2025
3/2025/R/GAS

AGGIORNAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1323^a riunione del 14 gennaio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- la deliberazione dell’Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 230/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2014, 326/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 326/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2016, 10/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 10/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 282/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 282/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS, (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 19/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 19/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIWACC).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 226/11 è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11 stabilisce che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri per il funzionamento della commissione di gara (di seguito anche: corrispettivo *una tantum*) e prevede che i criteri per la definizione del medesimo corrispettivo siano definiti dall’Autorità;

- secondo quanto indicato al punto 18 dell'Allegato 2 del decreto 226/11, recante il Bando di gara tipo, l'impresa aggiudicataria versa il corrispettivo *una tantum* all'atto della stipula del contratto di servizio;
- l'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 145/13 prevede che “al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/GAS dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/GAS del 30 maggio 2013. [...]. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 407/2012/R/GAS, l'Autorità ha previsto, in un'ottica di trasparenza e parità di trattamento, che l'onere connesso al corrispettivo *una tantum* spettante alla stazione appaltante sia riconosciuto in tariffa;
- con la deliberazione 230/2013/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni integrative in materia di corrispettivo *una tantum* per i casi di accorpamento di ambiti di dimensione superiore a 100.000 punti di riconsegna;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 30 comma 1 lettera f) della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione include, tra le altre, la componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, relativi all'anno t e riferiti all'ambito g ;
- in particolare, l'Autorità ha previsto che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum*, inclusi gli oneri connessi agli interessi riconosciuti, ai sensi delle disposizioni della deliberazione 326/2014/R/GAS, ai gestori d'ambito uscenti, siano riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto;
- con la medesima deliberazione 326/2014/R/GAS, l'Autorità ha previsto che, in relazione alla definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11:
 - sia adottato il regime dell'interesse composto;
 - sia applicato un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC);
- ai sensi del TIWACC 2022-2027, con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha aggiornato i parametri rilevanti ai fini della determinazione del tasso di

remunerazione del capitale, soggetti a revisione per il secondo triennio del periodo di regolazione (anni 2025-2027), e del parametro β_{asset} , con riferimento ai servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- a seguito dell'aggiornamento dei valori del WACC per il sub-periodo 2025-2027 di cui alla deliberazione 513/2024/R/COM, aggiornare il tasso di interesse per la determinazione del rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11, per l'anno 2025;
- in coerenza con l'approccio già adottato nelle precedenti deliberazioni, che tale tasso sia posto pari al costo del capitale di debito in termini nominali *post* tasse utilizzato ai fini della determinazione del WACC;
- sulla base dei valori del WACC per l'anno 2025 di cui alla deliberazione 513/2024/R/COM, prevedere che, in relazione alla definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11, per l'anno 2025, sia applicato un tasso di interesse pari al costo del capitale di debito, in termini nominali *post* tasse, utilizzato ai fini della determinazione del WACC, pari a 3,32%;
- di prevedere che qualora i suddetti parametri del WACC non vengano modificati per effetto del meccanismo di *trigger* di cui all'articolo 8 del TIWACC, di confermare il valore di cui al punto precedente anche per gli anni 2026 e 2027

DELIBERA

1. di prevedere che, in relazione alla definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11, per l'anno 2025, sia applicato un tasso di interesse pari al costo del capitale di debito, in termini nominali *post* tasse, utilizzato ai fini della determinazione del WACC, che assume valore pari a 3,32%;
2. di prevedere che il valore di cui al precedente punto 1 si intenda confermato anche per gli anni 2026 e 2027, qualora i suddetti parametri del WACC non vengano modificati per effetto del meccanismo di *trigger* di cui all'articolo 8 del TIWACC.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini